Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502.
Approvazione dello statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2227, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di ingegneria di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2135, modificato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1879, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna, approvato con R. decreto 23 aprile 1931-IX, n. 477, e modificato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1835;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di chimica industriale di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2066, modificato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1770, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2126, con cui i Regi istituti superiori d'ingegneria, di agraria e di chimica industriale di Bologna sono stati aggregati alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è abrogato.

Sono del pari abrogati, eccettuate soltanto le parti relative al corso di specializzazione in industria gasistica, gli statuti dei Regi istituti superiori d'ingegneria e di chimica industriale di Bologna, approvati e modificati con i Regi dedcreti sopra indicati.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia universita di Bologna, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 108. — MANCINI.

Statuto della Regia università degli studi di Bologna.

TITOLO I.

Costituzione dell'Università.

Art. 1.

La Regia università di Bologna comprende le Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di farmacia, d'ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria.

Art. 2.

Nelle Facoltà anzidette, con le modalità indicate nel presente statuto, si conseguono le lauree seguenti.

Facoltà di *giurisprudenza*:

laurea in giurisprudenza, durata del corso 4 anni.

Facoltà di *lettere e filosofia*:

laurea in lettere, durata del corso 4 anni;
laurea in filosofia, durata del corso 4 anni.

Facoltà di *medicina e chirurgia*:

laurea in medicina e chirurgia, durata del corso 6 anni, diviso in tre bienni.

Facolta di *scienze matematiche, fisiche e naturali*:

laurea in scienze matematiche, durata del corso 4 anni;
laurea in fisica, durata del corso 4 anni;
laurea in matematica e fisica, durata del corso 4 anni;
laurea in chimica, durata del corso 4 anni;
laurea in scienze naturali, durata del corso 4 anni.

Nella Facoltà è istituito il corso propedeutico agli studi d'ingegneria della durata di 2 anni.

Facoltà di *chimica industriale*:

laurea in chimica industriale, durata del corso 5 anni.

Facoltà di *farmacia*:

laurea in farmacia, durata del corso 4 anni.

Facoltà d'*ingegneria*:

laurea in ingegneria civile: sottosezione edile, sottosezione idraulica, sottosezione trasporti, durata del corso 3 anni;
laurea in ingegneria industriale: sottosezione meccanica, sottosezione elettrotecnica, durata del corso 3 anni.

Facoltà di *agraria*:

laurea in scienze agrarie, durata del corso 4 anni, diviso in due bienni.

Facoltà di *medicina veterinaria*:

laurea in medicina veterinaria, durata del corso 4 anni.

Art. 3.

L'insegnamento per ogni materia si svolge di regola in tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna in giorni distinti.

TITOLO II.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 4.

I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari.

I liberi ocenti debbono depositare il decreto di abilitazione e, quelli che vi sono tenuti, comprovare di avere pagato la tassa di esercizio di cui alla tabella F del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fino a quando il docente non chieda di trasferire ad altro Ateneo la propria abilitazione.

Art. 5.

I programmi sono esaminati tempestivamente dalla Facoltà competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purchè i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti.

I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nella Università di Bologna, possono presentare il loro programma fino a un mese prima dell'apertura dell'anno accademico e la Facoltà provvedere subito alla classificazione dei corsi.

Art. 6.

Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Università è tenuto ad indicarli esattamente alla Facoltà nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il preside della Facoltà, o le persone da lui delegate, ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del regolamento generale universitario.

Art. 7.

Nel procedere alla classifica dei corsi liberi il Consiglio della Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga di locali sufficienti e adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.

Al termine dell'anno scolastico il Senato accademico, tenuto conto del modo come i corsi sono stati effettivamente impartiti, del numero delle lezioni e degli iscritti e del risultato di eventuali esami, segnala al Consiglio d'amministrazione quei corsi liberi meritevoli di essere giudicati di maggior inmportanza ai fini dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 8.

Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno ogni Facoltà, dopo aver classificati i programmi dei corsi liberi, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico a titolo ufficiale e privato. In base a tale coordinamento sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del regolamento generale universitario.

TITOLO III.

Studenti ed esami.

Art. 9.

Lo studente al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 10.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà.

Lo studente che si è presentato ad un esame con esito negativo non può essere ammesso allo stesso esame che in una sessione successiva.

Art. 11.

Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni: la prima ha inzio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principo del nuovo anno accademico.

Non è consentita nessun'altra sessione di esami.

Art. 12.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di tre membri.

Solo nel caso di esami a gruppo tutti gl'insegnanti delle materie del gruppo fanno parte delle rispettive Commissioni di esami.

Nel caso in cui i gruppi siano composti esclusivamente di materie insegnate per incarico, fa sempre parte della Commissione un professore di ruolo di materia affine.

Di tutte le Commissioni fa parte un libero docente o cultore di una delle materie oggetto di esame e, quando ciò sia necessario per formare il numero dispari, un professore di materia affine.

Art. 14.

Nella valutazione finale degli esami di profitto deve tenersi conto della cultura generale del candidato e della sua maturità intellettuale.

Art. 15.

Salvo le disposizioni particolari per le singole Facoltà, la Commissione di laurea è composta di undici membri, fra cui deve esservi almeno un libero docente. In caso d'impedimento la Commissione è costituita di un numero di membri minore, ma non mai inferiore a sette.

Art. 16.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, l'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema concordato col professore della materia L'indicazione scritta del tema, controfirmata dal professore, deve essere esibita alla segreteria cinque mesi prima del giorno della presentazione La dissertazione deve essere presentata, in doppio esemplare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la discussione;

b) nella discussione orale di due o tre temi, su materie differenti da quella della dissertazione, concordati ciascuno con il professore della rispettiva materia, che appone la firma al foglio relativo, e presentati in segreteria unitamente alla dissertazione.

La Commissione delibera se per la dissertazione scritta il candidato debba essere ammesso alla discussione. Qualora il giudizio sia favorevole si procede alla discussione sulla dissertazione e sui temi presentati. Terminato l'esame e allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

La non ammissione alla discussione ha valore di riprovazione.

Art. 17.

Nello stabilire il punto dell'esame di laurea, la Commissione tiene conto della precedente carriera scolastica del candidato, nonchè delle eventuali memorie originali, a stampa o manoscritte, che egli abbia a questo scopo depositate in segreteria almeno un mese prima dell'inizio della sessione.

Art. 18.

I laureati stranieri, quando siano esonerati da tutti gli esami di profitto ed ammessi all'esame di laurea a norma dell'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono presentare almeno una memoria stampata o manoscritta.

Tale memoria deve risultare preparata in un Istituto universitario italiano e vertere sopra un argomento strettamente pertinente alla laurea da conseguire.

Ogni altra norma dell'esame di laurea è uguale a quelle stabilite per gli studenti italiani.

Art. 19.

Salvo speciali disposizioni delle singole Facoltà, per la validità di un anno di corso lo studente è obbligato a seguire con regolare iscrizione e frequenza non meno di due corsi e, per le Facoltà di scienze e di farmacia, non meno di due corsi di lezioni o di esercitazioni obbligatorie.

Art. 20.

Gli studenti possono variare i piani di studio consigliati, purchè rispettino le condizioni indicate nell'articolo precedente.

Qualunque sia il piano di studi seguito, poi, debbono essere sempre rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 21.

Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 22.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 23.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO IV.

Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 24.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Esegesi delle fonti del diritto romano.
7. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
8. Papirologia giuridica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 25.

Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.

Secondo anno:

Diritto ecclesiastico.
Diritto commerciale.
Diritto corporativo.
Diritto internazionale.
Diritto romano (I).
Storia del diritto italiano (I).
Diritto civile (I).
Diritto e procedura penale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto romano (II).
Storia del diritto italiano (II).
Diritto civile (II).
Diritto e procedura penale (II).
Diritto processuale civile.
Diritto amministrativo (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto amministrativo (II).
Filosofia del diritto.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Un insegnamento complementare.

Art. 26.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a quattro insegnamenti e non li abbia regolarmente frequentati.

Non possono essere sostenuti:

gli esami di diritto civile, diritto commerciale e diritto agrario, se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto privato;

gli esami di storia del diritto italiano, diritto romano e papirologia giuridica se prima non siano stati superati gli esami di istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano;

gli esami di diritto corporativo e di diritto amministrativo se prima non sia stato superato l'esame di diritto costituzionale;

l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze se prima non sia stato superato l'esame di economia politica corporativa.

Art. 27.

Gli esami vengono sostenuti per singole materie; per ciascuna materia biennale viene dato un solo esame al termine del biennio.

Art. 28.

Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, il preside stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per la laurea in giurisprudenza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce. Durante lo svolgimento della discussione possono essere rivolte al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura giuridica anche se non attinenti al tema della dissertazione.

L'indicazione scritta del tema, col visto del professore che l'ha approvato, deve depositarsi nella segreteria della Facoltà almeno cinque mesi prima della presentazione della dissertazione. La dissertazione, in doppio esemplare, deve essere consegnata alla segreteria almeno un mese prima di quello fissato per la discussione.

Ove ricorrano legittime e gravi cause di ritardo, è in facoltà del Preside di concedere, su regolare domanda corredata dalle debite giustificazioni da presentarsi prima della scadenza del termine, una breve proroga del medesimo.

La dissertazione può riguardare qualunque insegnamento della Facoltà esclusi quelli di statistica, di medicina legale e delle assicurazioni, di esegesi delle fonti del diritto romano, di esegesi delle fonti del diritto italiano e di papirologia.

TITOLO V.

Istituto giuridico-politico.

Art. 30.

Presso la Facoltà di giurisprudenza è costituito un istituto giuridico-politico che ha lo scopo di promuovere con esercitazioni e conferenze la cultura degli studenti della Facoltà nelle discipline giuridiche, politico-sociali ed economiche. L'Istituto è dotato di una biblioteca di libri e riviste relativi a tale disciplina, riservata ai docenti ed agli studenti della Facoltà e agli assistenti dei suoi istituti. Ha un direttore nominato per un triennio dal Rettore, sentito il preside della Facoltà, e confermabile nell'ufficio, che provvede all'amministrazione dell'Istituto e sovraintende alla biblioteca.

Art. 31.

L'Istituto può organizzare corsi di esercitazioni teorico-pratici nelle materie suindicate, relativi ad una sola delle medesime e ad uno o più gruppi di esse.

I corsi vengono stabiliti anno per anno e svolti, secondo le modalità per ciascuno fissate dal Consiglio di facoltà, a cura dei professori ufficiali e dei liberi docenti da questo designati ed eventualmente da altre persone competenti dal medesimo invitate. Il Consiglio, salva l'approvazione delle altre Autorità accademiche, determina a chi spetti la direzione di ogni corso, se e come debbano essere retribuite le esercitazioni e da ogni opportuna disposizione relativa all'ammissione degli studenti e dei laureati, alla durata delle esercitazioni, agli attestati finali di frequenza e profitto da rilasciarsi agli iscritti dal direttore di ciascun corso.

Art. 32.

I corsi possono essere tenuti o nei locali dell'istituto o nelle aule delle lezioni, o in altri locali universitari, col consenso del preside della Facoltà per le aule delle lezioni o di chi abbia facoltà di disporne per gli altri locali.

Art. 33.

Per essere ammessi a frequentare la biblioteca dell'istituto gli studenti possono essere obbligati al pagamento di una tenue tassa stabilita dal direttore con l'approvazione del Consiglio di facoltà e delle altre Autorità accademiche.

Eccezionalmente possono per brevi periodi di tempo essere ammessi, alle stesse condizioni degli studenti della Facoltà di giurisprudenza, altri studenti o laureati: l'ammissione di questi è però sempre subordinata alla disponibilità di posti nella sala di lettura. I libri della biblioteca dell'istituto non possono darsi a prestito che ai professori ufficiali dell'Università di Bologna, ai liberi docenti della Facoltà di giurisprudenza e agli assistenti degli istituti della medesima con le modalità stabilite dal direttore.

Art. 34.

L'istituto può promuovere, col consenso del Consiglio di facoltà, conferenze di cultura nelle discipline alle quali si riferisce la sua attività.

Può altresì concorrere con i fondi della sua dotazione alle spese di pubblicazioni di docenti, di laureati e di studenti, quando ne sia richiesto dal suddetto Consiglio e con le modalità dal medesimo stabilite.

TITOLO VI.

Istituto di applicazione forense.

Art. 35.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.

L'istituto funziona ai fini dell'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 36.

I mezzi per il funzionamento dell'istituto sono tratti dai contributi dell'Università e da eventuali elargizioni di enti pubblici o di privati.

Art. 37.

L'istituo è retto da un direttore nominato dal rettore, sentito il preside della Facoltà giuridica, tra i professori ordinari della Facoltà medesima e da due consiglieri, uno dei quali è nominato anch'esso dal rettore sentito il Preside della Facoltà, e l'altro è di diritto il Segretario del Sindacato Fascista degli avvocati e dei procuratori di Bologna.

Il direttore e i due consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 38.

Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti discipline:

Diritto civile.
Diritto commerciale.
Diritto processuale civile.
Diritto amministrativo.
Diritto e procedura penale.

Per ognuna di queste materie sono tenute almeno due ore di esercitazioni settimanali in giorni distinti.

Art. 39.

Presso l'istituto si tengono anche, secondo l'opportunità, conferenze ed esercitazioni speciali in altre discipline e segnatamente nelle seguenti:

Diritto corporativo.
Legislazione del lavoro.
Legislazione fiscale.
Diritto internazionale privato.
Amministrazione e contabilità di aziende private e di enti pubblici.
Ordinamento della proprietà fondiaria.
Arte notarile.

Art. 40.

Possono iscriversi ai corsi dell'istituto i laureati in giurisprudenza.

Gl'iscritti non possono eccedere il numero di 25, salvo diversa deliberazione del direttore dell'istituto.

Il direttore può ammettere studenti laureandi in giurisprudenza ad assistere come uditori ai singoli corsi di esercitazione.

Art. 41.

La tassa annuale di iscrizione è di L. 150 e può essere pagata in due rate uguali.

Art. 42.

Agli iscritti che abbiano frequentato l'istituto almeno per un anno con diligenza e con profitto viene, a loro richiesta, rilasciato dal direttore un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 in relazione all'art. 18 del Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 43.

Il funzionamento dell'istituto è regolato da apposite norme deliberate dalla Facoltà giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Università.

TITOLO VII.

Ordinamento della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 44.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:
a) in lettere,
b) in filosofia.

Titolo di ammissione per entrambi i corsi di laurea è il diploma di maturità classica.

Art. 45.

Gl'insegnamenti per la laurea in lettere sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Complementari:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Grammatica greca e latina.
4. Etruscologia ed archeologia italica.
5. Topografia dell'Italia antica.
6. Numismatica.
7. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Lingua e letteratura ungherese.
6. Storia della lingua italiana.
7. Filologia germanica.
8. Filologia slava.
9. Paleografia e diplomatica.
10. Storia del Risorgimento.
11. Biblioteconomia e bibliografia.
12. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degl'insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica e storico-filologico-moderna.

Art. 46.

Gli esami vengono sostenuti per singole materie.

Art. 47.

Le esercitazioni linguistiche per gl'insegnamenti di letteratura italiana, latina, greca e di lingue e letterature straniere moderne possono essere affidate a lettori.

Art. 48.

Il piano di studi consigliato per la laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:

1. Letteratura italiana (I).
2. Letteratura latina (I).
3. Letteratura greca (I).
4. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
5. Storia medioevale e moderna (I).
6. Filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia (a scelta dello studente).
7. Geografia.

Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

1. Letteratura italiana (II).
2. Letteratura latina (II).
3. Letteratura greca (II).
4. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
5. Storia medioevale e moderna (II).
6. Filologia romanza (I).
7. Glottologia (I).

Terzo anno:

1. Filologia romanza (II).
2. Glottologia (II).
3. Archeologia e storia dell'arte antica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna (I).

Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Storia dell'arte medioevale e moderna (II).

Due insegnamenti complementari.

Art. 49.

Gl'insegnamenti per la laurea in filosofia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto tra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Storia della pedagogia italiana.
6. Psicologia sperimentale.
7. Storia del diritto italiano.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre superare una prova scritta di composizione latina da valutarsi con voto a parte.

Art. 50.

Il piano di studi consigliato per la laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

1. Letteratura italiana (I).
2. Letteratura latina (I).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
4. Storia medioevale e moderna (I).
5. Pedagogia (I).
6.-9. Quattro insegnamenti complementari.

Secondo anno:

1. Letteratura italiana (II).
2. Letteratura latina (II).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
4. Storia medioevale e moderna (II).
5. Pedagogia (II).

6. Storia della filosofia (I).
7. Filosofia teoretica (I).
8. Filosofia morale (I).

Terzo anno:

1. Storia della filosofia (II).
2. Filosofia teoretica (II).
3. Filosofia morale (II).
4. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Un insegnamento scelto fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche, matematiche o psicologia sperimentale.
2. Un insegnamento complementare.

Art. 51.

Gl'insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e « storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

Art. 52.

Qualora lo studente scelga materie insegnate in altra Facoltà e non comprese nell'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari per le lauree in lettere e filosofia, deve farne domanda al preside entro il 10 novembre dell'anno nel quale dovrà seguire i corsi prescelti, e ottenerne l'approvazione.

Art. 53.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si iscrive almeno a due insegnamenti e non li frequenta regolarmente.
Gli esami vengono sostenuti per singole materie.

Art. 54.

Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, il preside stabilisce caso per caso l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire. La stessa norma vale per i laureati o diplomati che s'iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite nella Facoltà.
In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di maturità classica.

Art. 55.

I laureati in filosofia possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in lettere e devono seguire questo piano di studi:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Letteratura greca.
4. Filologia romanza e glottologia.
5. Archeologia e storia dell'arte antica o storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Un insegnamento complementare.
7. Prova scritta di composizione latina.

Art. 56.

I laureati in lettere possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in filosofia e devono seguire questo piano di studi:

1. Filosofia teoretica.
2. Storia della filosofia.
3. Filosofia morale.
4. Pedagogia.
5. Filosofia del diritto.
6. Un insegnamento complementare.

Art. 57.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia alla quale esso appartiene. Durante lo svolgimento della discussione possono essere rivolte al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica e filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.
L'indicazione scritta del tema della dissertazione, col visto del professore che l'ha approvata deve essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno cinque mesi prima della presentazione della dissertazione stessa. Questa, in doppio esemplare, deve essere consegnata alla segreteria della Facoltà non più tardi del 25 maggio e del 30 settembre rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale di esami.
Ove intervengano legittime e gravi cause di ritardo è in facoltà del preside di concedere, su regolare domanda corredata delle debite giustificazioni, da presentarsi prima della scadenza del termine, una breve proroga del medesimo.
La dissertazione può riguardare qualunque materia contemplata nell'ordine degli studi della Facoltà di lettere e filosofia, ma per gli aspiranti alla laurea in lettere deve essere in materia non filosofica e per gli aspiranti alla laurea in filosofia in materia filosofica.

TITOLO VIII.

Seminario.

Art. 58.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia è costituito un seminario scientifico distinto in tre gruppi:

a) classico,
b) storico filologico moderno,
c) filosofico,

corrispondenti ai tre diversi indirizzi di studio contemplati nell'ordinamento della Facoltà.
Il seminario ha lo scopo di addestrare i giovani alla indagine scientifica mediante colloqui, discussioni e ricerche particolari e condotte sotto la diretta sorveglianza dei docenti; e mira inoltre a promuovere efficacemente, per mezzo di conferenze e di esercitazioni, la cultura degli studenti della Facoltà nelle discipline letterarie, storiche, filologiche e filosofiche. Esso è dotato di una biblioteca di libri e riviste relativi a tali discipline, riservata ai docenti e agli studenti della Facoltà. Ha un direttore nominato per un biennio dal rettore, sentito il preside della Facoltà, fra i professori ordinari della Facoltà, e confermabile nell'ufficio. Il direttore provvede all'amministrazione del seminario e sovraintende alla biblioteca.

Art. 59.

Il seminario può organizzare corsi di esercitazioni teorico-pratiche relativi ad uno degli insegnamenti impartiti nella Facoltà o ad uno o più gruppi di essi.
I corsi vengono stabiliti anno per anno e svolti secondo le modalità per ciascuno fissate dal Consiglio di facoltà a cura dei professori titolari degl'insegnamenti ufficiali impartiti nella Facoltà ed eventualmente di liberi docenti o di altre persone di riconosciuta competenza, designati, gli uni e le altre, volta per volta, dal Consiglio di facoltà. Il Consiglio, salva l'approvazione delle superiori Autorità accademiche, determina a chi spetti la direzione di ogni gruppo e dei corsi in ciascuno di essi impartiti, se e come debbano essere retribuiti i corsi, e dà ogni opportuna disposizione relativa all'ammissione degli studenti e dei laureati, alla durata dei corsi, agli attestati finali di frequenza e profitto da rilasciarsi agli iscritti dal direttore di ciascun gruppo, ecc.

Art. 60.

I corsi possono essere tenuti o nei locali della biblioteca del seminario o nelle aule delle lezioni, o in altri locali universitari, col consenso del preside della Facoltà, per le aule delle lezioni, e di chi abbia facoltà di disporne per gli altri locali.

Art. 61.

Per essere ammessi a frequentare la biblioteca del seminario gli studenti possono essere obbligati al pagamento di una tenue tassa stabilita dal direttore coll'approvazione del Consiglio di facoltà e delle superiori Autorità accademiche. Eccezionalmente possono per brevi periodi di tempo essere ammessi, alle stesse condizioni degli studenti della Facoltà di lettere e filosofia, altri studenti o laureati: l'ammissione di questi è però sempre subordinata alla disponibilità di posti nelle sale di lettura. I libri della biblioteca del seminario possono darsi a prestito soltanto ai professori ufficiali dell'Università di Bologna, ai liberi docenti della Facoltà di lettere e filosofia e ai lettori e assitenti delle Scuole della medesima con le modalità stabilite dal direttore.

Art. 62.

Il seminario può promuovere, col consenso del Consiglio di facoltà, conferenze di cultura nelle discipline alle quali si riferisce la sua attività.
Può altresì concorrere con i fondi della sua dotazione alle spese per pubblicazioni di docenti, di laureati e di studenti, quando ne sia richiesto dal suddetto Consiglio e con le modalità dal medesimo stabilite.

TITOLO IX.

Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 63.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia e istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Semeiotica medica.
5. Tisiologia.
6. Medicina del lavoro.
7. Radiologia.
8. Clinica ortopedica.
9. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
10. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti di cliniche speciali a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 64.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo biennio:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).

Secondo biennio:

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia ed istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
un insegnamento complementare.

Terzo biennio:

Quinto anno:

Anatomia ed istologia patologica (II).
Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Clinica ortopedica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica pediatrica.

Art. 65.

Ogni insegnamento è dimostrativo e sperimentale e viene impartito mediante lezioni ed esercitazioni. E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze, ecc.

I programmi approvati dalla Facoltà a' sensi dell'art. 5 devono essere ogni anno integralmente svolti.

Art. 66.

Le esercitazioni annesse a ciascun insegnamento vengono regolate da appositi orari affissi all'albo di ciascun istituto. Esse vanno impartite per turno e in ogni modo non debbono ostacolare, per il numero degli iscritti, per la frequenza e gli orari, il normale funzionamento degli insegnamenti delle materie impartite secondo l'ordine degli studi.

Per gl'insegnamenti di durata semestrale le esercitazioni vengono impartite sempre con le stesse norme nel semestre vacante del medesimo anno di corso.

Art. 67.

Gli esami di profitto si sostengono di regola isolatamente per ogni insegnamento, salvo quanto la Facoltà stabilisce annualmente in contrario nel manifesto degli studi, a norma degli articoli 10 e 11.

Art. 68.

Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è richiesta la presentazione di una tesi scritta e di tre tesine, di cui due da discutersi in seduta di laurea a norma dell'art. 16 del presente statuto.

TITOLO X.

Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 69.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

In scienze matematiche.
In fisica.
In matematica e fisica.
In chimica.
In scienze naturali

La Facoltà provvede anche agli insegnamenti del biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Il titolo di ammissione a tutti questi corsi è il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica.

Art. 70.

Del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali fa parte anche il professore titolare di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 71.

G'insegnamenti per la laurea in scienze matematiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Teoria delle funzioni.
3. Geometria differenziale.
4. Fisica teorica.
5. Fisica superiore.
6. Meccanica superiore.
7. Astronomia.
8. Geodesia.

Gl'insegnamenti fondamentali di cui ai numeri 1, 2 e 5 sono accompagnati da esercitazioni.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti g'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 72.

Gl'insegnamenti per la laurea in fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Onde elettromagnetiche.
5. Astronomia.
6. Mineralogia.
7. Geodesia.

Gl'insegnamenti fondamentali di cui ai numeri 1, 2 e 4 sono accompagnati da esercitazioni.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 73.

Gl'insegnamenti per la laurea in matematica e fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica - con elementi di organica.

Complementari:

1. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
2. Teoria delle funzioni.
3. Fisica matematica.
4. Fisica tecnica.
5. Elettrotecnica.
6. Onde elettromagnetiche.
7. Geodesia.
8. Mineralogia.

Gl'insegnamenti fondamentali di cui ai numeri 1 e 2 sono accompagnati da esercitazioni.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 74.

Gl'insegnamenti per la laurea in chimica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Biochimica applicata.
6. Chimica agraria.
7. Chimica delle sostanze coloranti.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica di guerra.

11. Impianti industriali chimici.
12. Fisica superiore.
13. Fisica teorica.
14. Fisica tecnica.
15. Zoologia generale.
16. Botanica.
17. Fisiologia generale.
18. Batteriologia industriale.
19. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
20. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
21. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
22. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 75.

Gl'insegnamenti per la laurea in scienze naturali sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.
7. Idrobiologia e pescicoltura.
8. Entomologia agraria.
9. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
10. Patologia vegetale.
11. Geografia fisica.
12. Igiene.
13. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 76.

Gl'insegnamenti, tutti fondamentali, per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale, con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gl'insegnamenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 sono accompagnati da esercitazioni.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 77.

Per la laurea in scienze matematiche è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Analisi matematica, (algebrica ed infinitesimale) (I).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
   Esercitazioni di geometria analitica.
3. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
4. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Geometria descrittiva con disegno.
   Esercitazioni di geometria proiettiva e descrittiva.
3. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
   Esercitazioni di meccanica razionale e disegno di statica grafica.
5. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Analisi superiore.
2. Geometria superiore.
3. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Fisica matematica.
2. Un insegnamento complementare.

Art. 78.

Per la laurea in fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
   Esercitazioni di geometria analitica.
3. Fisica sperimentale (I).
4. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
5. Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Fisica sperimentale (II).
3. Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
   Esercitazioni di meccanica razionale.
5. Chimica fisica.

Terzo anno:

1. Analisi superiore.
2. Esercitazioni di fisica sperimentale (II).
3. Fisica matematica.
4. Fisica superiore.
5. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Fisica teorica.
2. Esercitazioni di fisica sperimentale (III).
3. Un inegnamento complementare.

Art. 79.

Per la laurea in matematica e fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
   Esercitazioni di geometria analitica.
3. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
4. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Astronomia.

Terzo anno:

1. Geometria superiore.
2. Matematiche complementari.
3. Fisica superiore.

Quarto anno:

1. Analisi superiore.
2. Fisica teorica.
3. Un insegnamento complementare.

Art. 80.

Per la laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Fisica sperimentale (I).
3. Istituzioni di matematiche (esercizi di matematica per i chimici)
4. Mineralogia (esercizi di mineralogia).
5. Preparazioni chimiche.
6. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

1. Chimica organica.
2. Fisica sperimentale (II).
3. Esercitazioni di fisica (I).
4. Chimica fisica con esercizi (I).
5. Chimica analitica.
6. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.

Terzo anno:

1. Chimica fisica con esercizi (II).
2. Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
3. Esercitazioni di fisica (II).
4. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
5.-7. Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
2.-3. Due insegnamenti complementari.

Art 81.

Per la laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Fisica.
3. Istituzioni di matematiche.
4. Botanica con esercizi (I).
5. Zoologia (I).
6. Anatomia umana.
7. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

1. Chimica organica.
2. Botanica (II)
3. Zoologia (II).
4. Mineralogia (con esercizi).
5. Fisiologia generale.
6. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Geologia (con esercizi).
2. Geografia.
3. Anatomia comparata (con esercizi).
4. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Esercizi di zoologia.
2. Esercizi di geologia.
3. Un insegnamento complementare.

Art. 82.

Per il biennio propedutico agli studi d'ingegneria è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (I).
   Esercitazioni di geometria.
3. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
4. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
5. Disegno (I).

Secondo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
   Esercitazioni di analisi matematica.
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (II).
   Esercitazioni di geometria proiettiva e descrittiva.
   Disegno di geometria proiettiva e descrittiva.
3. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
4. Meccanica - razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
   Esercitazioni di meccanica razionale e disegno di statica grafica.
5. Disegno (II).
   Esercitazioni tecniche di disegno assonometrico.
6. Mineralogia e geologia.

Art. 83.

L'esame di laurea comprende le seguenti prove:

Per la laurea in scienze matematiche:

1. Discussione di una dissertazione scritta.
2. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in matematica.

Per la laurea in fisica:

1. Prova pratica di fisica.
2. Discussione di una dissertazione scritta di indole sperimentale.
3. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla commissione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in fisica.

Per la laurea in matematica e fisica:

1. Prova pratica di fisica.
2. Presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di fisica o matematica.
3. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato e approvati dalla commissione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in fisica ed uno in matematica.

Per la laurea in chimica:

1. Prova pratica di analisi chimica qualitativa.
2. Prova pratica di analisi chimica quantitativa.
3. Saggio di analisi organica qualitativa ed esercizio di chimica fisica.
4. Discussione del risultato delle prove pratiche.
5. Discusisone di una dissertazione scritta, preferibilmente di indole sperimentale.
6. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla commissione.

Per la laurea in scienze naturali:

1. Discussione di una dissertazione scritta.
2. Esposizione orale e discussione sopra due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla commissione.

Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche con prova pratica.

Art. 84.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria universitaria almeno quindici giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 85.

I laureati che, avendo conseguito una delle lauree della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali aspirino a conseguirne una seconda, sono iscritti di regola, al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi già compiuti, determina il numero minimo di insegnamenti e di esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

TITOLO XI.

Ordinamento della Facoltà di chimica industriale.

Art. 86.

La Facoltà di chimica industriale conferisce la laurea in chimica industriale dopo un corso di studi di cinque anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Mineralogia.
11. Preparazione chimiche.
12. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
13. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
14. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale)
2. Geometria analitica - con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica biologica.
7. Chimica agraria.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica delle sostanze coloranti.
11. Fisica superiore.
12. Fisica teorica.
13. Fisica tecnica.
14. Elettrotecnica.
15. Misure elettriche.
16. Batteriologia industriale.
17. Fisiologia generale.
18. Geologia.
19. Disegno
20. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in undici da lui scelti fra i complementari.

Art. 87.

I corsi di: chimica industriale, impianti industriali chimici, metallurgia e metallografia, elettrochimica, chimica delle sostanze coloranti, tecnologie chimico-agrarie, misure elettriche, batteriologia industriale, comprendono, come parte integrante, opportune lezioni pratiche ed esercitazioni.

Art. 88.

Per il conseguimento della laurea in chimica industriale è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Chimica generale ed inorganica
2. Chimica organica.
3. Fisica sperimentale (I).
4. Istituzioni di matematiche.
5. Preparazioni chimiche
6. Esercitazioni di fisica (I).
7. e 8. Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

1. Fisica sperimentale (II).
2. Mineralogia.
3. Chimica analitica.
4. Esercitazioni di fisica (II).
5. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.

Terzo anno:

1. Chimica industriale (I).
2. Chimica fisica con esercizi (I).
3. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
4.-6. Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

1. Chimica industriale (II).
2. Chimica fisica con esercizi (II).
3. tecnologie chimico-agrarie.
4. Impianti industriali chimici.
5.-7. Tre insegnamenti complementari.

Quinto anno:

1.-3. Tre insegnamenti complementari.

Art. 89.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di metallurgia e metallografia se prima non abbia superato quelli di fisica tecnica e di chimica fisica.

Art. 90.

Gl'insegnamenti della Facoltà di chimica industriale sono impartiti sia mediante lezioni teoriche e sperimentali, sia mediante esercizi pratici nei laboratori, sia mediante speciali viaggi di istruzione. I viaggi di istruzione sono organizzati indipendentemente dai singoli direttori degli istituti della Facoltà con entità proporzionale al numero o all'importanza degli insegnamenti tenuti negli stessi, coordinandoli entro i limiti della somma stanziata annualmente per la Facoltà.

Art. 91.

Nella Facoltà di chimica industriale si fanno tre specie di esami: esami di profitto, esami pratici, esami di laurea.

Gli esami di profitto si danno per singole materie; gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle singole discipline o gruppi di discipline e nella relazione o discussione dei risultati ottenuti.

Art. 92.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi, comprese le rispettive esercitazioni di laboratorio e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 93.

I professori possono assicurarsi, semprechè lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche servono anche di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche o di prove nei vari insegnamenti.

Art. 94.

L'esame di laurea in chimica industriale consta di una parte pratica e di una teorica.

La parte pratica comprende:

a) un'analisi qualitativa di almeno cinque cationi e cinque anioni;

b) un'analisi quantitativa con separazione di due ioni; determinazione ponderale e determinazione volumetrica;

c) di tre prove pratiche diverse da scegliersi dal candidato fra le seguenti:

1) analisi a tipo industriale;

2) una preparazione di una sostanza colorante;

3) un saggio metallografico;

4) un'analisi di prodotti inerenti alle tecnologie chimico-agrarie.

5) una determinazione chimico-fisica.

6) una preparazione elettrochimica.

Le diverse prove di cui il candidato deve riferire per iscritto sono tenute negli istituti dei rispettivi insegnamenti e sono eseguite sotto la direzione del direttore dell'istituto che valuta le prove e ne riferisce alla commissione di laurea.

La parte teorica comprende:

a) la discussione delle prove pratiche e dell'eventuale integrazione del colloquio di cultura generale davanti alla commissione esaminatrice di laurea composta secondo l'articolo seguente;

b) la discussione della tesi di laurea innanzi alla stessa commissione esaminatrice. A tal fine il candidato deve presentare in segreteria, almeno quindici giorni prima della data della discussione, una tesi scritta in cinque esemplari di carattere sperimentale e riassumente le ricerche sperimentali da lui eseguite su uno degli insegnamenti della Facoltà, sotto la guida e la direzione di uno dei direttori di istituto della Facoltà stessa.

Art. 95.

La commissione per l'esame di laurea è nominata dal rettore ed è costituita di undici membri e presieduta dal preside. Ne fanno però parte di diritto i professori titolari di chimica industriale, di tecnologie chimico-agrarie, di chimica generale ed inorganica, di

chimica fisica, il preside della Facoltà di scienze, il preside della Facoltà d'ingegneria o un loro delegato. Ne deve pure far parte un tecnico industriale chimico o affine alla chimica e particolarmente provetto e distinto, « ed, in ogni caso, almeno un libero docente ».

Art. 96.

Il preside, su parere tecnico del Consiglio di facoltà, per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirano al conseguimento della laurea in chimica industriale passando da altre Facoltà, stabilisce, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, la equipollenza degli esami già superati dal richiedente con quelli prescritti dalla Facoltà, sia fondamentali che complementari, e consiglia il piano di studi che meglio può integrare la carriera scolastica del richiedente agli effetti del conseguimento della laurea in chimica industriale.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO XII

Ordinamento della Facoltà di farmacia.

Art. 97.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 98.

Gl'insegnamenti per la laurea in farmacia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologia (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 99.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono impartiti sia mediante lezioni teoriche e sperimentali, sia mediante esercizi pratici nei laboratori.

Art. 100.

Nella Facoltà di farmacia si danno tre specie di esami: esami di profitto, esami pratici, esami di laurea.

Art. 101.

Gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle singole scienze o gruppi di scienze e nella relazione e discussione dei risultati ottenuti.

Art. 102.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si è iscritto almeno a tre corsi, comprese le relative esercitazioni di laboratorio e non li ha regolarmente frequentati.

Art. 103.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche, servono anche di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche della stessa materia.

Art. 104.

Per il conseguimento della laurea in farmacia la Facoltà consiglia il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Fisica
2. Chimica generale ed inorganica.
3. Chimica organica.
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
5. Anatomia umana.
6. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
2. Botanica farmaceutica.
3. Fisiologia generale.
4. Chimica biologica.
5. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).

Terzo anno:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
2. Farmacologia e farmacognosia.
3. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
4. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Tecnica e legislazione farmaceutica.
2.-3. Due insegnamenti complementari.

I corsi di: botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, chimica bromatologica, chimica di guerra, tecnica e legislazione farmaceutica, biochimica applicata, comprendono come parte integrante alcune opportune lezioni pratiche ed esercitazioni, su cui l'allievo deve sostenere una prova pratica distinta dall'esame teorico della materia.

Art. 105.

Le domande dei proprietari di farmacia a tenere praticanti debbono essere presentate entro il mese di maggio.

L'elenco delle farmacie autorizzate viene reso pubblico entro il mese di giugno. Il tempo utile per la pratica professionale decorre dal giorno in cui il direttore della farmacia autorizzata abbia notificato alla segreteria dell'Università, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuta iscrizione del praticante e l'orario prescrittogli. Il farmacista deve notare ogni giorno, in apposito registro da presentare alle Autorità accademiche, le presenze ed assenze del praticante. Il Preside della Facoltà si accerta con ispezioni o in altro modo più opportuno che che la pratica professionale avvenga col dovuto profitto.

L'adempimento dell'obbligo della pratica suddetta risulta dal certificato rilasciato dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitato, certificato nel quale deve essere fatta menzione del numero delle assenze notate a registro.

Art. 106.

L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del 4° anno e consta di due parti: una teorica preceduta dalle prove pratiche, l'altra professionale. Le prove pratiche sono le seguenti:

1. Analisi chimica qualitativa con miscuglio di almeno quattro cationi e quattro anioni.
2. Analisi chimica quantitativa ponderale e volumetrica.
3. Preparazione farmaceutica.
4. Analisi tossicologica.
5. Riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico iscritto nella farmacopea ufficiale.
6. Saggio pratico di farmacologia e farmacognosia.

Di queste prove il candidato deve riferire con relazioni scritte.

Inoltre il candidato deve presentare una tesi di laurea possibilmente sperimentale riferentesi a ricerche aventi qualche carattere di originalità e attinenti ad una delle materie d'insegnamento della Facoltà e con speciale riguardo a problemi di indole farmaceutica. La tesi di laurea deve essere presentata alla segreteria universitaria quindici giorni prima dell'esame di laurea.

La prima parte dell'esame finale di laurea consiste nella discussione orale della tesi e nella discussione dei risultati delle prove pratiche.

La seconda parte dell'esame finale di laurea si riferisce a riconoscimento dei medicamenti, droghe, piante medicinali, alla lettura, critica e valutazione di ricette e ad interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria.

Art. 107.

Il candidato alla laurea in farmacia, prima di presentarsi alla fine del quarto anno, alla prima parte dell'esame di laurea, deve aver superato una prova nei seguenti corsi pratici:

1) esercizi di chimica farmaceutica:
a) preparazioni chimiche,
b) analisi qualitativa,
c) analisi quantitativa,
d) preparazione farmaceutica di un prodotto iscritto nella farmacopea ufficiale;
2) esercizi di biochimica analitica;
3) esercizi di chimica bromatologica;
4) esercizi di farmacologia;
5) esercizi di chimica tossicologica;
6) avviamento alla tesi.

Art. 108.

La Commissione esaminatrice di laurea, sia per l'esame pratico e professionale, sia per l'esame finale, è presieduta dal preside della Facoltà. Ne fanno parte, oltre il presidente, sei professori di insegnamenti della Facoltà, tra i quali di diritto i professori di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica generale ed inorganica di farmacologia e farmacognosia, di botanica farmaceutica e di tecnica e legislazione farmaceutica. A questi si aggiungono un farmacista pratico e tre liberi docenti. In caso di necessità il numero dei membri della commissione può essere ridotto a sette, dei quali almeno quattro devono essere professori di ruolo ed uno libero docente.

Di regola fa parte della commissione il professore che ha diretto il candidato alla preparazione della tesi.

Art. 109.

Il Consiglio di facoltà, per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirino, anche provenendo da altri corsi, al conseguimento della laurea in farmacia, stabilisce volta per volta l'anno di corso al quale possono essere iscritti, l'equipollenza degli esami già superati dai richiedenti con quelli prescritti dalla Facoltà, sia fondamentali che complementari, e consiglia il piano di studi che meglio può integrare la carriera scolastica dei richiedenti agli effetti del conseguimento della laurea in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO XIII.

Ordinamento della Facoltà d'ingegneria.

Art. 110.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in due sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica elettrotecnica.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 111.

Gli ufficiali e gli ex-sottufficiali di artiglieria e del genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria possono essere iscritti rispettivamente al 2° e 3° anno del triennio di applicazione, previa valutazione, da parte del Consiglio di facoltà, dei corsi seguiti e degli esami superati.

Alle medesime condizioni possono essere iscritti gli ufficiali delle predette armi che abbiano regolarmente compiuti i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Art. 112.

Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutte le sezioni:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica (biennale per la sezione civile).
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine (biennale).
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Sono insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni:
1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzioni di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Igiene applicata all'ingegneria.
9. Estimo civile e rurale.
10. Agraria ed economia rurale.
11. Costruzione di macchine.
12. Disegno di macchine e progetti.
13. Misure elettriche.
14. Impianti industriali meccanici.
15. Impianti industriali elettrici.
16. Impianti industriali chimici.
17. Costruzone di macchine elettriche.
18. Trazione elettrica
19. Comunicazioni elettriche.
20. Radiotecnica.
21. Chimica organica.
22. Chimica fisica.
23. Metallurgia e metallografia.
24. Chimica industriale.
25. Chimica analitica.
26. Elettrochimica.
27. Tecnologie chimiche speciali.
28. Chimica agraria.
29. Meccanica agraria.
30. Geologia applicata.
31. Complementi di matematiche.
32. Geofisica mineraria.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

A) Per la sezione di ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:
12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) Sottosezione edile:
15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica (semestrale).

b) Sottosezione idraulica:
15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) Sottosezione trasporti:
15. Costruzione di ponti (semestrale).
16. Tecnica ed economia dei trasporti. Insegnamenti complementari: due.

B) Per la sezione di ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:
12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) Sottosezione meccanica:
14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti (semestrale).

b) Sottosezione elettrotecnica:
14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche. Insegnamenti complementari: sei.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Art. 113.

Per la laurea in ingegneria civile sono consigliati i seguenti piani di studi:

Sottosezione edile:

Primo anno:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.

4. Chimica applicata.
5. Architettura tecnica (I).
6. Materie giuridiche ed economiche.

Secondo anno:

1. Idraulica.
2. Elettrotecnica.
3. Topografia con elementi di geodesia.
4. Macchine (I).
5. Tecnologie generali.
6. Architettura tecnica (II).
7. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
8. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Macchine (II).
2. Estimo civile e rurale.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Architettura e composizione architettonica.
5. Tecnica urbanistica (semestrale).
6. Un insegnamento complementare.

Sottosezione idraulica:

Primo anno:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Architettura tecnica (I).
6. Materie giuridiche ed economiche.

Secondo anno:

1. Idraulica.
2. Elettrotecnica.
3. Topografia con elementi di geodesia.
4. Macchine (I).
5. Tecnologie generali.
6. Architettura tecnica (II).
7. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

Terzo anno:

1. Macchine (II).
2. Estimo civile e rurale.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Costruzioni idrauliche.
5. Impianti speciali idraulici.
6. 7. Due insegnamenti complementari.

Sottosezione trasporti:

Primo anno:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Architettura tecnica (I).
6. Materie giuridiche ed economiche.

Secondo anno:

1. Idraulica.
2. Elettrotecnica.
3. Topografia con elementi di geodesia.
4. Macchine (I).
5. Tecnologie generali.
6. Architettura tecnica (II).
7. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

Terzo anno:

1. Macchine (II).
2. Estimo civile e rurale.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti (semestrale).
6. 7. Due insegnanti complementari.

Art. 114.

Per la laurea in ingegneria industriale sono consigliati i seguenti piani di studi:

Sottosezione meccanica:

Primo anno:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica industriale.
6. Architettura tecnica.
7. Materie giuridiche ed economiche.

Secondo anno:

1. Idraulica
2. Elettrotecnica.
3. Topografia con elementi di geodesia.
4. Macchine (I).
5. Tecnologie generali.
6. Costruzioni di macchine.
7. Disegno di macchine e progetti (semestrale).
8. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Macchine (II).
2. Impianti industriali meccanici.
3. 7. Cinque insegnamenti complementari.

Sottosezione elettrotecnica:

Primo anno:

1. Scienze delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica industriale.
6. Architettura tecnica.
7. Materie giuridiche ed economiche.

Secondo anno:

1. Idraulica.
2. Elettrotecnica.
3. Topografia con elementi di geodesia.
4. Macchine (I).
5. Tecnologie generali.
6. Costruzione di macchine.
7. Costruzione di macchine elettriche.
8. Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

1. Macchine (II).
2. Impianti industriali elettrici.
3. 7. Cinque insegnamenti complementari.

Art. 115.

Gli studendi che intendono seguire un altro piano di studi ne debbono dare avviso per iscritto al preside della Facoltà.

In ogni caso debbono osservarsi le seguenti norme:

l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di elettrotecnica o di macchine;

l'esame di meccanica applicata deve procedere quelli di macchine, costruzioni di macchine, tecnologie generali;

l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche;

l'esame di idraulica deve precedere quello di costruzioni idrauliche;

l'esame di elettrotecnica deve precedere quelli di misure elettriche, impianti elettrici, costruzione di macchine elettriche, tecnica ed economia dei trasporti;

l'esame di topografia con elementi di geodesia deve precedere quello di costruzioni stradali e ferroviarie;

gli esami di macchine e di elettrotecnica devono precedere quello di tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 116.

L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, ed in una discussione orale.

Le modalità per la scelta e lo svolgimento del progetto vengono fissate dal Consiglio di facoltà.

La Commissione di laurea, esaminato il progetto svolto dal candidato, delibera sulla ammissibilità alla discussione orale.

Art. 117.

La iscrizione di coloro che, avendo conseguito una laurea nella Facoltà di ingegneria, aspirino a conseguirne una seconda, è regolata dalle seguenti norme:

a) per la laurea in ingegneria civile: i laureati in ingegneria industriale, aeronautica, chimica, mineraria, possono essere iscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso di ingegneria civile non comprese nel corso dei loro studi anteriori;

b) per la laurea in ingegneria industriale: i laureati in ingegneria civile, aeronautica, chimica e mineraria possono essere iscritti al 3° anno con l'obbligo della iscrizione e della frequenza per le materie del corso di ingegneria industriale non comprese nel corso dei loro studi anteriori.

TITOLO XIV.

Ordinamento della Facoltà di agraria.

Art. 118.

La Facoltà di agraria dopo un corso di studi di quattro anni, divisi in due bienni, conferisce la laurea in scienze agrarie. E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 119.

Alla Facoltà di agraria è annessa l'azienda agraria presso la quale hanno sede la stazione provinciale di avicoltura e l'apiario.

Nei seguenti istituti che, pur dipendendo da altri Ministeri, sono collegati alle diverse cattedre della Facoltà di agraria, gli studenti possono integrare con tirocinio pratico e sperimentale i loro studi:

a) Regio laboratorio di chimica agraria, con funzione di stazione sperimentale;

b) Laboratorio di controllo per il commercio delle sementi;

c) Osservatorio di economia agraria per l'Emilia;

d) Regio osservatorio di fitopatologia per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

e) Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

Art. 120.

Gl'insegnamenti per la laurea in scienze agrarie sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Fondamentali del 2° biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Complementari:

1. Orticoltura e floricoltura (semestrali).
2. Alpicoltura e selvicoltura.
3. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
4. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
5. Principi di diritto agrario e legislazione rurale.
6. Tecnica della bonifica (costruzioni e idraulica).
7. Agricoltura tropicale e subtropicale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Art. 121.

Per il conseguimento della laurea in scienze agrarie è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
2. Botanica generale.
3. Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica.
4. Chimica organica.
5. Fisica.
6. Zoologia generale.

Secondo anno:

1. Botanica sistematica.
2. Entomologia agraria.
3. Matematica.
4. Mineralogia e geologia.
5. Patologia vegetale.
6. Principi di economia generale corporativa e statistica.

Terzo anno:

1. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (I).
2. Chimica agraria (I).
3. Coltivazioni arboree.
4. Economia e politica agraria (I).
5. Ezoognosia e zootecnia (I).
6. Idraulica e costruzioni rurali con applicazioni di disegno.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria con applicazioni di disegno.
9. 10. Due insegnamenti complementari annuali, ovvero due semestrali e uno annuale.

Quarto anno:

1. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (II).
2. Chimica agraria (II).
3. Economia e politica agraria (II).
4. Estimo rurale e contabilità.
5. Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio).
6. Ezoognosia e zootecnica (II).
7. Un insegnamento complementare annuale, ovvero due semestrali.

Art. 122.

I seguenti insegnamenti oltre alle lezioni comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.
Coltivazioni arboree.
Botanica.
Chimica agraria.
Economia e politica agraria.
Estimo rurale e contabilità.
Entomologia agraria.
Ezoognosia e zootecnia.
Idraulica e costruzioni rurali.
Industrie agrarie.
Topografia e meccanica agraria.
Microbiologia agraria e tecnica.
Mineralogia e geologia.
Patologia vegetale.
Agricoltura tropicale e subtropicale.
Alpicoltura e selvicoltura.
Tecnica della bonifica.
Zoocolture.
Orticoltura e floricoltura.

Le dimostrazioni pratiche e gli esercizi, come le lezioni, sono obbligatorie per gli studenti iscritti ai corsi indicati nel comma precedente.

Art. 123.

L'insegnamento per ogni disciplina si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, in giorni diversi. E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze, ecc.

Art. 124.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia ottenuto le firme di frequenza in almeno tre materie, con le relative esercitazioni di laboratorio.

Art. 125.

Gli esami di profitto si danno per singoli insegnamenti.

L'ammissione agli esami per insegnamenti che sono impartiti presso altre Facoltà è regolata dalle disposizioni in esse vigenti.

Per le materie dei corsi propri della Facoltà di agraria l'ammissione agli esami è regolata dalle disposizioni stabilite dal Consiglio della facoltà medesima.

Art. 126.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà o Scuole il Consiglio stabilisce quali corsi già frequentati e quali esami già sostenuti siano da considerarsi equipollenti a quelli della Facoltà di agraria e determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

I giovani forniti di laurea o diploma e che aspirino al conseguimento della laurea in scienze agrarie, non possono essere ammessi ad un corso superiore al secondo.

Per costoro il Consiglio stabilisce gl'insegnamenti che debbono seguire e dei quali debbono superare l'esame.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi prescritto per l'iscrizione al corso di laurea.

Art. 127.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in almeno tre da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno, se due di essi sono a corso semestrale.

Egli inoltre deve aver superato una prova pratica di microscopia vegetale, una prova pratica sull'ordinamento delle aziende rurali e un saggio analitico di chimica agraria.

Art. 128.

L'esame di laurea consiste:

1° nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento scelto, d'accordo col professore della materia, in una delle discipline di indole professionale, che vengono indicate dal Consiglio di facoltà;

2° nello svolgimento di due tesi orali scelte dalla commissione esaminatrice fra le tre preventivamente indicate dal candidato su argomenti diversi da quelli della tesi scritta, sempre però di indole tecnica ed applicativa.

La dissertazione scritta, in triplice esemplare, con i titoli delle tre tesi orali, scelte da ciascun candidato, deve esser presentata alla segreteria della Facoltà almeno un mese prima della data dell'esame di laurea.

TITOLO XV.

Ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 129.

La Facoltà di medicina veterinaria dopo un corso di studi di quattro anni conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 130.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Complementari.

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia e immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Indagini radiologiche (semestrale).
6. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
7. Economia rurale (semestrale).
8. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
9. Idrobiologia e pescicoltura.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 131.

Per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (I).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici chimica biologica (I).
7, 8. Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (II).
2. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (II).
3. Ezoognosia e zootecnica (I).
4. Farmacologia.
5. 6. Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (I).
2. Patologia speciale e clinica medica (I).
3. Patologia speciale e clinica chirurgica (I).
4. Ezoognosia e zootecnia (II).
5. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
6. Ostetricia e ginecologia.
7. Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

1. Patologia generale e anatomia patologica (II).
2. Patologia speciale e clinica medica (II).
3. Patologia speciale e clinica chirurgica (II).
4. Ispezione degli alimenti di origine animale.
5. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo e industrie alimentari.

Tutti gl'insegnamenti devono avere, almeno in parte, carattere istituzionale.

Gl'insegnamenti di patologia speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Art. 132.

Tutti gl'insegnamenti sono svolti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche; tanto le une quanto le altre sono dimostrative e sperimentali.

E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti, di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui e conferenze.

Art. 133.

Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di clinica gli studenti che ancora non abbiano superato gli esami di anatomia, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 134.

I laureati in medicina e chirurgia sono ammessi al 3° anno di corso, i laureati in agraria al 2°.

Per gli studenti che provengono da altri corsi di laurea il Consiglio di facoltà stabilisce caso per caso il numero delle materie alle quali devono iscriversi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 135.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto fra le discipline impartite nella Facoltà e nella discussione orale di tre tesine scelte dallo studente in tre diverse materie d'insegnamento, differenti da quella della dissertazione scritta. La dissertazione scritta e i titoli delle tre tesine debbono essere presentati alla segreteria della Università almeno un mese prima dell'esame di laurea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 268.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 269.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 270.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 271.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 10 dicembre 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV:

a) Trattato relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925;

b) Accordo per estendere ai Possedimenti e Colonie italiane quello per il regolamento dei pagamenti del 26 settembre 1934;

c) Accordo per il regolamento dei pagamenti derivanti dai diritti d'autore per opere letterarie, scientifiche ed artistiche.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 29. — MANCINI.

Trattato relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925.

S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia ed il *Cancelliere del Reich Germanico*, nell'intendimento di favorire ulteriormente lo sviluppo dei rapporti commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto di stipulare un Trattato relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925. A tale scopo hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

S. E. il Conte GALEAZZO CIANO, Ministro per gli Affari Esteri.

Il Cancelliere del Reich Germanico:

Il Dott. ULRICH VON HASSELL, Ambasciatore germanico presso S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia; e

il Signor OTTO SARNOW, Direttore Ministeriale;

i quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925, con annesso Protocollo finale, viene esteso ai Possedimenti e Colonie italiane con le modifiche qui di seguito convenute.

Pertanto nel predetto Trattato per « Italia » si devono intendere anche i Possedimenti e le Colonie italiane, e, per quanto riguarda l'Italia, per « territorio » si deve intendere anche il territorio dei Possedimenti e Colonie italiane.

Inoltre i prodotti del suolo e dell'industria dei Possedimenti e Colonie italiane sono da considerarsi, agli effetti del predetto Trattato, quali « prodotti del suolo e dell'industria italiani ».

Art. 2.

Le disposizioni in vigore nei Possedimenti e Colonie italiane per i cittadini italiani, per quanto concerne l'entrata, lo stabilimento e l'esercizio di industrie, commerci o di una professione, si applicheranno in modo corrispondente ai cittadini germanici.

Art. 3.

Le facilitazioni concesse all'importazione nei Possedimenti e Colonie italiane esclusivamente ai prodotti del suolo e dell'industria italiani non si applicano alla importazione nei Possedimenti e Colonie italiane dei prodotti del suolo e dell'industria germanici.

Art. 4.

I diritti concessi nell'articolo 8 del Trattato di commercio e di navigazione alle società anonime e ad altre società commerciali saranno validi nei Possedimenti e Colonie italiane con le limitazioni corrispondenti a quelle convenute nell'articolo 2 del presente Trattato per le attività delle persone fisiche.

Art. 5.

L'Accordo tra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925 per impedire la doppia imposizione e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, concluso in base all'art. 9 del Trattato di commercio e di navigazione, non si applicherà nei rapporti tra i Possedimenti e Colonie italiane e la Germania.

Art. 6.

Le ultime parole del comma *a*) dell'art. 12 del Trattato di commercio e navigazione « entro un'estensione di al massimo 15 chilometri per ambo i lati dei confini », non si applicano ai Possedimenti ed alle Colonie italiane.

Art. 7.

L'art. 13 del Trattato di commercio e navigazione non si applica nei riguardi del traffico delle merci tra i Possedimenti e Colonie italiane e la Germania.

Art. 8.

L'art. 15 del Trattato di commercio e di navigazione non si applica, per quanto concerne i prodotti germanici, ai diritti interni imposti nei Possedimenti e delle Colonie italiane a tutela di determinate industrie e commerci locali. I prodotti germanici non saranno soggetti a questo riguardo ad un trattamento peggiore di quello applicato ai prodotti italiani e degli altri Possedimenti e Colonie italiane.

Art. 9.

Per l'esercizio dei diritti previsti nell'art. 18 del Trattato di commercio e di navigazione da parte di commercianti, fabbricanti, industriali germanici, nei Possedimenti e Colonie italiane varranno limitazioni corrispondenti a quelle previste nell'art. 2 del presente Trattato nei riguardi dei diritti concessi nell'art. 1 del Trattato di commercio e di navigazione.

Art. 10.

Le disposizioni emanate per l'entrata nei porti dei Possedimenti e delle Colonie italiane di navi italiane, valgano anche per l'entrata in tali porti di navi germaniche.

Art. 11.

Le limitazioni concernenti il trasporto con navi italiane di viaggiatori e merci, destinate a, o provenienti dai porti dei Possedimenti e Colonie italiane valgano anche per il trasporto con navi germaniche.

Art. 12.

Le disposizioni concernenti il trattamento delle navi italiane nei porti dei Possedimenti e Colonie italiane si applicano anche al trattamento delle navi germaniche in detti porti.

Art. 13.

Nei Possedimenti e Colonie italiane le navi germaniche godranno, per quanto concerne il cabotaggio, gli stessi favori e privilegi che l'Italia concederà per l'avvenire a tale riguardo alle navi di terzi Stati, a condizione che alle navi inscritte nei Possedimenti e Colonie italiane siano concessi in Germania gli stessi favori e privilegi.

Art. 14.

Il trattamento più favorevole convenuto nel comma 2° « *ad* art. 1 » del Protocollo finale annesso al Trattato di commercio e di navigazione, per quanto riguarda la costituzione di società anonime o di altre società commerciali nonchè le partecipazioni a tali società, si applica nei Possedimenti e Colonie italiane con le corrispondenti limitazioni alle quali sono soggette le società italiane nei detti territori.

Art. 15.

Il presente Trattato forma parte integrante del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925.

Il presente Trattato sarà ratificato e i documenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Berlino. Il Trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio dei documenti di ratifica, tuttavia sarà applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 1937.

Fatto in Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 10 dicembre 1936.

CIANO — ULRICH VON HASSELL, OTTO SARNOW

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Vertrag über die Ausdehnung des Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen dem Deutschen Reich und Italien von 31 Oktober 1925 auf die italienischen Besitzungen und Kolonien.

Der *Deutsche Reichskanzler* und *Seine Majestät der König von Italien, Kaiser von Athiopien* haben, in dem Bestreben, die Ausdehnung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Staaten weiter zu fördern, beschlossen, einen Vertrag über die Ausdehnung des Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen dem Deutschen Reich und Italien vom 31. Oktober 1925 auf die italienischen Besitzungen und Kolonien abzuschliessen. Zu diesem Zweche haben sie zu ihren Bevollmächtigten ernannt

Der *Deutsche Reichskanzler*:

den Deutschen Botschafter bei seiner Majestät dem König von Italien, Kaiser von Athiopien, Herrn ULRICH VON HASSELL,

und den Ministerialdirektor Herrn OTTO SARNOW.

Seine Majestät der König von Italien, Kaiser von Athiopien:

den Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, Graf GALEAZZO CIANO,

die nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten Nachstehendes vereinbart haben.

Artikel 1.

Der Handels- un Schiffahrtsvertrag zwischen dem Deutschen Reich un Italien nebst Schlussprotokoll vom 31. Oktober 1925 wird mit den nachstehend vereinbarten Anderungen auf die italienischen Besitzungen und Kolonien ausgedehnt.

Demgemäss sind in dem genannten Vertrag unter « Italien » auch italienischen Besitzungen und Kolonien und unter « Gebiet », soweit es Italien betrifft, auch das Gebiet die italienischen Besitzungen und Kolonien zu verstehen. Ferner gelten die Boden- und Gewerbeerzeugnisse die italienischen Besitzungen und Kolonien im Sinne des genannten Vertrages als « italienische Boden- und Gewerbeerzeugnisse ».

Artikel 2.

Die in den italienischen Besitzungen und Kolonien für italienische Staatsangehörige gültigen Bestimmungen für die Einreise, die Niederlassung un die Ausübung von Handel und Gewerbe oder eines Berufes werden in entsprechender Weise auf deutsche Reichsangehörige angewendet.

Artikel 3.

Die ausschliesslich den italienischen Boden- und Gewerbeerzeugnissen bei der Einfuhr in die italienischen Besitzungen und Kolonien eingeräumten Vergünstigungen finden bei der Einfuhr deutscher Boden- und Gewerbeerzeugnisse in die italienischen Besitzungen und Kolonien keine Anwendung.

Artikel 4.

Die in Artikel 8 des Handels- un Schiffhrtsvertrages den Aktiengesellschaften und anderen Handelsgesellschaften eingeräumten Rechte gelten in den italienischen Besitzungen und Kolonien mit den entsprechenden Beschränkungen, wie sie in Artikel 2 dieses Vertrages für die Betätigung der natürlichen Personen vereinbart sind.

Artikel 5.

Das Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und Italien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung anderer Frangen auf dem Gebiete der direkten Steuern vom 31. Oktober 1925, das auf Grund des Artikels 9 des Handels- und Schiffahrtsvertrages abgeschlossen ist, findet zwischen dem Deutschen Reich und den italienischen Besitzungen und Kolonien keine Anwendung.

Artikel 6.

Die letzten Worte des Artikels 12, Absatz a « in einer Ausdehnung von äusserstenfalls 15 km. beiderseits der Grenze » finden auf die italienischen Besitzungen und Kolonien keine Anwendung.

Artikel. 7.

Artikel 13 des Handels- und Schiffahrtsvertrages findet keine Anwendung auf den Warenverkehr zwischen dem Deutschen Reich und den italienischen Besitzungen und Kolonien.

Artikel 8.

Der Artikel 15 des Handels- und Schiffahrtsvertrages bezieht sich für deutsche Erzeugnisse nich auf solche inneren Abgaden, die in den italienische Besitzungen und Kolonien

zum Schutz bestimmter lokaler Industrien und Gewerbe erhoben werden. Die deutschen Waren werden jedoch in dieser Hinsicht nicht schlechter behandelt als die Erzeugnisse Italiens und des anderen italienischen Besitzungen und Kolonien.

Artikel 9.

Für die Ausübung der in Artikel 18 des Handels- und Schiffahrtsvertrages vereinbarten Rechte durch deutsche Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbetreibende in den italienischen Besitzungen und Kolonien gelten die entsprechenden Beschränkungen, wie sie in Artikel 2 dieses Vertrages für die in Artikel 1 des Handels-und Schiffahrtsvertrages eingeräumten Rechte vereinbart sind.

Artikel 10.

Die für das Anlaufen der Häfen in den italienischen Besitzungen und Kolonien durch italienische Schiffe geltenden Bestimmungen finden auch auf das Anlaufen dieser Häfen durch deutsche Schiffe Anwendung.

Artikel 11.

Die für die Beförderung von Reisenden und Waren durch italienische Schiffe nach oder von den Häfen der italienischen Besitzungen und Kolonien geltenden Bestimmungen finden auch für die Beförderung durch deutsche Schiffe Anwendung.

Artikel 12.

Die für die Behandlung italienischer Schiffe in den Häfen der italienischen Besitzungen und Kolonien geltenden Bestimmungen finden auch auf die Behandlung deutscher Schiffe in diesen Häfen Anwendung.

Artikel 13.

In Bezug auf die Küstenschiffahrt in den italienischen Besitzungen und Kolonien geniessen die deutschen Schiffe die gleichen Vergünstigungen und Vorrechte, die Italien in dieser Beziehung in Zukunft den Schiffen eines dritten Staates gewähren wird; unter der Bedingung, dass den in den italienischen Besitzungen und Kolonien eingetragenen Schiffen in Deutschland die gleichen Vergünstigungen und Vorrechte eingeräumt werden.

Artikel 14.

Die in Absatz II zu Artikel 1 des Schlussprotokolls zum Handels-und Schiffahrtsvertrag vereinbarte Meistbegünstigung in Bezug auf die Gründung von Aktiengesellschaften und anderen Handelsgesellschaften sowie in Bezug auf die Beteiligung au solchen Gesellschaften findet in den italienischen Besitzungen und Kolonien mit den entsprechenden Beschränkungen Anwendung, denen italienische Gesellschaften in diesen Gebieten unterworfen sind.

Artikel 15.

Dieser Vertrag bildet einen integrierenden Bestandteil des Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen dem Deutschen Reich und Italien vom 31. Oktober 1925.

Der Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen, sobald als möglich, in Berlin ausgetauscht werden. Er tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft, wird jedoch vom 1. Januar 1937 ab vorläufig angewendet.

Geschehen in Rom, in zwei Urschriften in deutscher und italienischer Sprache am 10. Dezember 1936.

ULRICH VON HASSELL
OTTO SARNOW

CIANO

Accordo relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934.

Il *Governo Italiano* e quello *Germanico*, nell'intento di facilitare ulteriormente i pagamenti fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934, come pure lo scambio di Note del 20 dicembre 1935 che completa tale Accordo, trovano applicazione anche nei riguardi dei pagamenti tra i Possedimenti e Colonie italiane e la Germania.

Art. 2.

I pagamenti per le forniture di merci tedesche ai Possedimenti e Colonie italiane e i pagamenti delle forniture alla Germania di merci dei Possedimenti e Colonie italiane avverranno presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e presso la Deutsche Verrechnungskasse su un conto speciale.

I due conti speciali si compensano. I competenti Uffici italino e germanico sono autorizzati a prendere accordi circa l'eventuale pagamento, da effettuare sul conto generale in lire, di forniture addizionali di merci germaniche ai Possedimenti e Colonie italiane.

Art. 3.

L'art. 9 dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934 non si applica ai pagamenti derivanti dagli scambi tra i Possedimenti e Colonie italiane e la Germania.

Art. 4.

Il pagamento delle merci germaniche già importate nei Possedimenti e Colonie italiane alla data della firma del presente Accordo, e non pagate, e quello delle merci dei Possedimenti e Colonie italiane già importate in Germania alla stessa data e non pagate, avverranno rispettivamente sul conto generale in lire della Deutsche Verrechnungkasse presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, o sul conto generale in marchi del Reich dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero presso la Deutsche Verrechnungskasse.

Art. 5.

Il presente Accordo forma parte integrante dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934.

Il presente Accordo sarà ratificato ed i documenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Berlino.

Esso entra in vigore il giorno dello scambio dei documenti di ratifica, tuttavia avrà effetto in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 1937.

In fede di che è stato firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, in doppio esemplare in lingua italiana e tedesca, il 10 dicembre 1936.

CIANO

ULRICH VON HASSELL
OTTO SARNOW

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Abkommen über die Ausdehnueg des Abkommens zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutschland un Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26 September 1934 auf die italienischen Besitzungen und Kolonien.

Die *Deutsche* un die *Italienische Regierung* haben in dem Bestreben, den Zahlungsverkehr zwischen den beiden Ländern weiter zu erleichtern, Folgendes vereinbart:

Artikel 1.

Das Abkommen zur Regelung der Zahlungen zwisenen Deutschland und Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26. September 1934 sowie der dieses Abkommen ergänzende Notenwechsel vom 20. Dezember 1935 finden auch auf den Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und den italienischen Besitzungen und Kolonien Anwendung.

Artikel 2.

Die Zahlungen für die Lieferung deutscher Waren in die italienische Besitzungen und Kolonien und die Zahlungen von Aaren der italienischen Besitzungen und Kolonien in das Deutsche Reich werden bei dem Istituto Nazionale per i cambi con l'estero und bei der Deutschen Verrechnungskasse auf ein Sonderkonto geleistet.

Die beiden Sonderkonten werden gegenseitig verrechnet. Die zuständigen deutschen und italienischen Stellen sind ermächtigt, über die etwaige Bezahlung zusätzlicher Lieferungen deutscher Waren in die italienischen Besitzungen und Kolonien über das Allgemeine Lirekonto Vereinbarungen zu treffen.

Artikel 3.

Artikel 9 des Abkommens zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutschland und Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26. September 1934 findet auf die Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen dem Deutschen Reich und den italienischen Besitzungen und Kolonien keine Anwendung.

Artikel 4.

Die Bezahlung der am Tage der Unterzeichnung dieses Abkommens bereits in die italienischen Besitzungen und Kolonien eingeführten, aber noch nicht bezahlten deutschen Waren und der in das Deutsche Reich eingeführten, aber noch nicht bezahlten Waren der italienischen Besitzungen und Kolonien erfolgt über das Allgemeine Lirekonto der Deutschen Verrechnungskasse bei dem Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero bzw. über das Reichsmarksammelknto des Istituto Nazionale per i cambi con l'estero bei der Deutschen Verrechnungkasse.

Artikel 5.

Dieses Abkommen bildet einen integrierenden Bestandteil des Abkommens zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutschland und Italien (Verrechnungsabkommen) vom. 26. September 1934.

Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden in Kraft, wird jedoch vom 1. Januar 1937 ab vorläufig angewendet.

Zu Urkund dessen ist dieses Abkommen unterzeichnet worden.

Geschehen in Rom, in je zwei Urschriften in deutscher und italienischer Spracne am 10. Dezember 1936.

ULRICH VON HASSELL — CIANO
OTTO SARNOW

Accordo per il regolamento dei pagamenti derivanti dai diritti d'autore per opere letterarie, scientifiche ed artistiche.

I *Governi Italiano* e *Germanico*, nell'intendimento di favorire ulteriormente lo sviluppo dei rapporti artistici e culturali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I reciproci pagamenti derivanti da diritti di autore per la rappresentazione, esecuzione e riproduzione di opere letterarie, scientifiche ed artistiche, saranno compensati con l'osservanza delle prescrizioni in vigore in materia di divise nei due Paesi.

Art. 2.

Se alla fine di ciascun semestre calendario risulti un saldo a favore di una delle Parti contraenti, il pagamento di tale saldo avverrà attraverso il conto « trasferimenti varii ».

Ove il conto «trasferimenti varii» non presenti disponibilità alla fine del semestre, il saldo sarà regolato attraverso il detto conto il più presto possibile.

Art. 3.

Gli Uffici competenti italiani o germanici concorderanno quanto prima le necessarie intese per l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 4.

Il presente Accordo deve essere ratificato e i documenti di ratifica saranno scambiati a Berlino al più presto possibile. Esso entro in vigore il giorno dello scambio dei documenti di ratifica, tuttavia avrà effetto in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 1937.

L'Accordo può essere denunziato con preavviso di un mese per la fine del semestre calendario. Qualora l'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934 è denunziato, il presente Accordo cessa di avere vigore insieme con esso.

Fatto a Roma, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, il 10 dicembre 1936.

CIANO — ULRICH VON HASSELL
OTTO SARNOW

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Abkommen zur Regelung der Zahlungen aus literarischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Urheberrechten.

Die *Deutsche* und die *Italienische Regierung* haben in dem Bestreben, die Entwicklung der künstlerischen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu fördern, Folgendes vereinbart:

Artikel 1.

Die gegenseitigen Zahlungen aus Urheberrechten für die Darstellung, Aufführung und Wiedergabe literarischer, wissenschaftlicher und künstlerischer Werke werden unter Beachtung der in den beiden Staaten geltenden Devisonvorschriften miteinander verrechnet.

Artikel 2.

Soweit sich am Ende jedes Kalenderhalbjahres ein Ueberschuss zu Gunsten eines der Vertragschliessenden Teile ergibt, erfolgt die Uberweisung dieses Ueberschusses über das Konto « Verschiedene Ubertragungen ».

Falls das Konto « Verschiedene Ubertragungen » am Ende des Kalenderhalbjahres keine Mittel aufweist, wird der Saldo sobald als möglich über dieses Konto abgedeckt werden.

Artikel 3.

Die zuständigen deutschen und italienischen Stellen werden die erforderlichen Abmachungen zur Durchführung dieser Vereinbarung treffen.

Artikel 4.

Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden. Es tritt am Tage des Austausches del Ratifikationsurkunden in Kraft, wird jedoch vom 1. Januar 1937 ab vorläufig gekündigt werden. Sollte das Abkommen zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutschland und Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26. September 1934 gekündigt werden, so tritt dieses Abkommen gleichzeitig mit dem erwähnten Abkommen ausser Kraft.

Unterzeichnet in Rom in je zwei Urschriften in deutscher und italienischer Sprache am 10. Dezember 1936.

ULRICH VON HASSELL — CIANO

OTTO SARNOW

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 272.

Determinazione del saggio d'interesse per le operazioni di cui all'art. 10 della legge 27 giugno 1929, n. 1184.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1184;

Visti i Regi decreti 27 settembre 1929, n. 1663, e 29 marzo 1934, n. 655;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra, con quello per l'agricoltura e foreste e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il saggio d'interesse per le operazioni di cui all'art. 10 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, è fissato nella misura del 5,75 % all'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1937 - Anno XV

Atti del Governo, reg. 383, fog. 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 273.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera di Padova che si terrà a Padova dal 9 al 24 giugno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera di Padova che si terrà a Padova dal 9 al 24 giugno 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 383, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 274.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali a modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra nazionale delle invenzioni e delle novità industriali per l'indipendenza economica che si terrà a Milano dal 20 settembre al 20 ottobre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra nazionale delle invenzioni e delle novità industriali per l'indipendenza economica che si terrà a Milano dal 20 settembre al 20 ottobre 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 275.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera del Levante di Bari che si terrà a Bari dal 6 al 21 settembre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera del Levante di Bari, che si terrà a Bari dal 6 al 21 settembre 1937-XV, godranno della protezione temporanea stabilita della legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 276.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Bari.

N. 276. R. decreto 11 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite della SS.ma Immacolata Concezione, in Altamura, di S. Giuseppe, in Conversano, e di Maria SS.ma di Loreto, in Terlizzi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 2 gennaio 1937-XV, n. 277.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio per il perfezionamento negli studi di enologia », in Modena.

N. 277. R. decreto 2 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Borsa di studio per il perfezionamento negli studi di enologia » costituita in Modena, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 278.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento).

N. 278. R. decreto 11 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 279.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 279. R. decreto 11 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Benevento:

1. Arpaia - Confraternita del SS.mo Sacramento;
2. Cusano Mutri - Confraternita del SS.mo Rosario e San Domenico;
3. Cusano Mutri - Confraternita del SS.mo Nome di Dio e Sant'Anna;
4. Piedimonte d'Alife - Confraternita di Santa Maria della Libera;
5. Piedimonte d'Alife - Confraternita di San Sisto Primo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 280.

Approvazione del nuovo statuto della Reale « Accademia Valdarnese del Poggio » di Montevarchi.

N. 280. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Reale « Accademia Valdarnese del Poggio » di Montevarchi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 281.

Istituzione di un Regio vice consolato in Agen alle dipendenze del Regio consolato generale in Tolosa, e soppressione dell'assegno al titolare del Regio vice consolato in Auch.

N. 281. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio vice consolato in Agen alle dipendenze del Regio consolato generale in Tolosa, e viene soppresso l'assegno stabilito per il titolare del Regio vice consolato in Auch, che dovrà essere considerato a tutti gli effetti quale Agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 282.

Riduzione a Regio consolato del Regio consolato generale in Canton, istituzione di un Regio vice consolato in Kiukiang, e soppressione dell'assegno al titolare del Regio vice consolato in Koritza.

N. 282. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri:

1) il Regio consolato generale in Canton viene ridotto a Consolato, conservando l'attuale giurisdizione;

2) viene istituito in Kiukiang un Regio vice consolato alle dipendenze del Regio consolato generale in Shanghai;

3) viene soppresso l'assegno stabilito per il titolare del Regio vice-consolato in Koritza, il quale sarà considerato, a tutti gli effetti, Agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 283.

Abolizione del Regio consolato di 2ª categoria in Bucarest e istituzione di una Cancelleria consolare, e soppressione dell'assegno al titolare del Regio vice consolato in Braila.

N. 283. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene abolito il Regio consolato di 2ª categoria in Bucarest, e viene istituita presso la Regia legazione in detta capitale una Cancelleria consolare. Viene inoltre istituito presso la Regia legazione anzidetta il posto di 3° segretario, e viene soppresso l'assegno stabilito per il titolare del Regio vice consolato in Braila, che sarà considerato, a tutti gli effetti, quale Agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito Agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. dott. Ernesto Corongiu è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(873)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma), in esito ad istanza dell'assemblea dei soci della Cassa stessa;

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(868)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito alla Cassa agraria di prestiti di Ortona a Mare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 47 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il provvedimento del Banco di Napoli, sezione di credito agrario, in data 8 giugno 1929-VII, con il quale la Cassa agraria di prestiti di Ortona a Mare veniva autorizzata ad esercitare il Credito Agrario come Ente intermediario;

Veduta la lettera 4 febbraio 1937-XV, n. 2339, dello stesso Banco, con la quale si comunica che la Cassa anzidetta è stata dichiarata fallita;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'autorizzazione ad esercitare il credito agrario quale Ente intermediario, concessa dal Banco di Napoli con provvedimento dell'8 giugno 1929-VII alla Cassa agraria di prestiti di Ortona a Mare, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(872)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928, per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna con lettera del 5 dicembre 1936-XV, n. 14093;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pruna Lampis Antioco fu Salvatore è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(874)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928, per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna con lettera del 3 dicembre 1936-XV, n. 13826;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il sig. Uras Salvatore è nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(875)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona del Monte Iof (Udine), dell'estensione di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Maniago - Maniago Libero, ponte Ravedis; mulattiera ponte Ravedis - Forcella La Croce; strada comunale Forcella La Croce - Palla Bazzana - Pian delle Marie - Poffabro - Colvese - Maniago.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(729)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 17 marzo 1937-XV, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione della Scuola magistrale di Catanzaro.

(885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti.

Con R. decreto 25 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, è stato ricostituito il Collegio centrale arbitrale presso l'Opera nazionale per i combattenti, pel quadriennio 1937-XV-1940-XIX, nella formazione prevista dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291.

Il Collegio risulta composto come segue:

S.E. dott. Michele Petrone, presidente di sezione della Corte di cassazione, in qualità di presidente;

Dott. Giacomo Russo, consigliere della Corte di cassazione,
Prof. dott. Carlo Carassai, consigliere di Stato,
Ing. Giovanni Giuseppe Custer,
Prof. dott. Alessandro Brizi,
Prof. dott. Mario Marinucci,
in qualità di membri effettivi, gli ultimi tre come esperti nelle discipline economiche ed agrarie;

Dott. Giovanni Ruggiero, consigliere della Corte di cassazione,
On. Pietro Bolzon, consigliere di Stato,
Ing. Lenadro Lorenzetti,
Prof. dott. Dario Perini,
in qualità di membri supplenti, gli ultimi due come esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

(883)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Media dei cambi e dei titoli

del 16 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,85
Francia (Franco)	87,25
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5,705
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,145
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,666
Olanda (Fiorino)	10,385
Polonia (Zloty)	359,20
Svezia (Corona)	4,7875
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,075
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,10
Rendita 5 % (1935)	91,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Media dei cambi e dei titoli

del 17 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,85
Francia (Franco)	87,25
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5,71
Austria (Shilling)	8,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,99
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,145
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,666
Olanda (Fiorino)	10,385
Polonia (Zloty)	360,30
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,7875
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,05
Id. 3,50 % (1902)	71,25
Id. 3,00 % (Lordo)	55,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,05
Rendita 5 % (1935)	91,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	88,90
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,275
Id. id. 4 % - Id. 15- 2-1943	91,65
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Media dei cambi e dei titoli

del 18 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,83
Francia (Franco)	87,10
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,99
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,144
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,665
Olanda (Fiorino)	10,385
Polonia (Zloty)	360,20
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,7860
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,15
Id. 3,50 % (1902)	71,15
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,15
Rendita 5 % (1935)	91,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,85
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,325
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita.** Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	74925	217 —	Fagioli *Anzani* fu Marino, minore sotto la p. p. della madre Mencaroni Maria fu Giovanni Battista ved. Fagioli, dom. a Perugia, con usufrutto vit. a favore di Mencaroni Maria fu Giov. Battista, dom. a Perugia.	Fagioli *Azzani* fu Mario, ecc.
Id.	491909	1200, 50	Maruzzi Pier Luigi fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Rebecai Maria Ernesta, vedova Maruzzi, dom. a Pisa. Con usufrutto vit. a favore di Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. *Maruzzi*, dom. a Pisa.	Maruzzi Pier Luigi fu Pietro, minore sotto la p. p. della Madre Rebecai Maria-Ernesta, vedova Maruzzi, dom. a Pisa. Con usufrutto vit. a favore di Piacentini *Maria-Antonietta* o *Maria-Antonia* fu *Cristofano*, ecc, ecc,
Cons. 3,50% (1906)	516032	143, 50	*Fiore Maria-Vincenza* fu Matteo moglie di Ribera Nicolò da Bari. (Vincolata).	*Fiori Vincenza*, ecc.
Red. 3, 50% (1934)	199630	52, 50	Ferrante *Rosa* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre dom. a Palermo.	Ferrante *Rosalia*, ecc.
Prest. Naz. 4, 50%	6094	67, 50	Ingegnoli *Paolo* fu Antonio, dom. in Milano. Ipotecata a favore di Gandolfi *Ernestina* fu Ernesto, moglie del titolare, a garanzia della restituzione della di lei dote i lucri dotali.	Ingegnoli *Carlo-Paolo-Maria* fu Antonio, domiciliato in Milano. Ipotecata a favore di Gandolfi *Maria-Petronilla*, fu Ernesto, ecc.
Red. 3, 50 % (1934)	278459	38, 50	Bertoldi *Francesco* fu Stefano, minore sotto la tutela di Bertoldi Giovanni fu Stefano.	Bertoldi *Francesca*, ecc.
Cons. 3, 50% (1906)	332583	52, 50	Grassi *Felicina* di Francesco, moglie di Novello Giuseppe, dom. in Serravalle d'Asti (Alessandria). Col vincolo dotale.	Grassi *Felicita*, ecc.
Id.	355762	17, 50	Boffi *Erminia* fu Pietro, nubile, dom. a Novi Ligure.	Boffi *Maria-Erminia*, ecc.
Cons. 3, 50 % (1906)	263412	140 —	Bollo *Teresa* fu Domenico, nubile, dom. a Moneglia, (Genova). Con vincolo dotale.	Bollo *Maria-Teresa*, ecc.
Red. 3, 50% (1934)	24120	185, 50	De Ambrogi Agostino fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Zambuel *Chiarina* fu Giovanni ved. De Ambrogi, dom. a Busto Arsizio (Milano), con usufrutto vit. a Zambuel *Chiarina* fu Giovanni, ved. De Ambrogi Luigi, domiciliata in Busto Arsizio (Milano).	De Ambrogi Agostino fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Zambuel *Clara* fu Giovanni ved. De Ambrogi, dom. a Busto Arsizio (Milano), con usufrutto vit. a Zambuel *Clara* fu Giovanni, ved. De Ambrogi Luigi, dom. in Busto Arsizio (Milano).
Id.	24121	185, 50	De Ambrogi Giuseppe fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Zambuel *Chiarina* fu Giovanni, ved. De Ambrogi Luigi, dom. in Busto Arsizio (Milano), con usufrutto vit. a Zambuel *Chiarina* fu Giovanni, ved. De Ambrogi, dom. in Busto Arsizio (Milano).	De Ambrogi Giuseppe fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Zambuel *Clara* fu Giovanni ved. De Ambrogi Luigi, dom. in Busto Arsizio (Milano), con usufrutto vit. a Zambuel *Clara* fu Giovanni, ved. De Ambrogi, dom. in Busto Arsizio (Milano).
Id.	24122	185, 50	De Ambrogi Giovanni fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Zambuel *Chiarina* fu Giovanni, ved. De Ambrogi, dom. in Busto Arsizio (Milano), con usufrutto vit. a Zambuel *Chiarina* fu Giovanni ved. De Ambrogi Luigi, dom. in Busto Arsizio (Milano).	De Ambrogi Giovanni fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Zambuel *Clara* fu Giovanni, ved. De Ambrogi, dom. in Busto Arsizio (Milano), con usufrutto vit. a Zambuel *Clara* fu Giovanni ved. De Ambrogi Luigi, dom. in Busto Arsizio (Milano).

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3, 50 % (1934)	105145	49 —	Catania Maria, *Carmela*, Concetta e Giovanni fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Penchinotta Rosa di Giovanni, ved. di Catania Vincenzo, dom. in Pozzallo (Siracusa).	Catania Maria, *Carmelo*, ecc.
Id.	125540	700 —	*Sambuy* Carla di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Venezia.	*Balbo Bertone di Sambuy* Carla di Luigi, ecc.
Id.	110038	560 —	Di Sambuy Carla di Luigi, ecc. Come sopra.	Come sopra.
Id.	404352	350 —	*Bertona* Angela detta Arcangela, Filippa, Giovanni e Vincenzo fu Giuseppe, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Cirnigliano Giovanna fu Giovanni ved. *Bertona* dom. a New Jork, vincolata d'usufrutto a favore di Cirnigliano Giovanna fu Giovanni ved. *Bertona*.	*Bertone* Angela detta Arcangela, Filippa, Giovanni e Vincenzo fu Giuseppe, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Cirnigliano Giovanna fu Giovanni ved *Bertone*, dom. a New Jork, vincolata d'usufrutto a favore di Cirnigliano Giovanna fu Giovanni, ved. *Bertone*.
Id.	127255	21 —	Matera *Bruna* di Giuseppe, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Matera.	Matera *Maria Bruna*, ecc.
Id.	363285	147 —	Frisenda Gaetano fu *Adolfo*, minore sotto la p. p. della madre Zurlo Romilda ved. Frisenda *Adolfo*, dom. a Cotrone.	Frisenda Gaetano fu *Alfredo-Antonio-Adolfo*, minore sotto la p. p. della madre Zurlo Romilda ved. Frisenda *Alfredo-Antonio-Adolfo*, dom. a Cotrone.
Id.	199508	605, 50	Castellazzi *Arturo* fu *Teodoro*, dom. in Milano.	Castellazzi *Giacomo-Giovanni-Maria-Arturo* fu *Giovanni-Maria-Teodoro*, dom. in Milano.
Rendita 5% (1935)	108640	1125 —	Corno Celestina fu Roberto, moglie di *Dometilla Bruno*, dom. in Torino.	Corno Celestina fu Roberto, moglie di *Olivetta Ottavio*, dom. in Torino.
Red. 3, 50% (1934)	296987	700 —	*Battegazzorre* Erasmo di Ferdinando, dom. a Mombisaggio (Alessandria), con usufrutto a *Battegazzorre Serina* fu Gerolamo, dom. a Mombisaggio (Alessandria).	*Battegazzore* Erasmo di Ferdinando, dom. a Mombisaggio (Alessandria) con usufrutto a *Battegazzore Maria-Scelina* fu *Gerolamo*, dom. a Mombisaggio (Alessandria).
Id.	297536	700 —	Codevilla Pietro fu Carlo con usufrutto come la precedente.	Codevilla Pietro fu Carlo, con usufrutto come la precedente.
Id.	62893	28 —	Guidi *Eugenio* fu Pietro, dom. a Poggio Berni (Forlì).	Guidi *Ambrogio* fu Pietro, dom. a Poggio Berni (Forlì).
Debito dei Comuni di Sicilia	11039	79, 86	Pagliano Emilia di Luigi, nubile, dom. a Napoli. Con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Pagliano Luigi fu Giovanni-Andrea e *Cosati* Virginia fu Alessandro dom. in Napoli.	Pagliano Emilia di Luigi, nubile, dom. a Napoli. Con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Pagliano Luigi fu Giovanni-Andrea e *Casati* Virginia fu Alessandro, dom. in Napoli.
Rendita 5% (1935)	111021	500 —	Pani Mariuccia fu Alessandro, moglie di Pinaroli Guido, dom. a Torino. Con usufrutto vit. a *Roncati* Giorgio fu Eugenio, dom. a Roma.	Pani Mariuccia fu Alessandro, moglie di Pinaroli Guido, dom. a Torino. Con usufrutto vit. a *Roncali* Giorgio fu Eugenio, dom. a Roma.
Red. 3, 50 % (1934)	144803	371 —	Bai Giuseppina fu Antonio, minore sotto la tutela di Daverio Alessandro fu Pietro, dom. a Varese. Con usufrutto a Vedani *Elidia* fu Giuseppe, ved. Bai Antonio.	Bai Giuseppina fu Antonio, minore sotto la tutela di Daverio Alessandro fu Pietro, dom. a Varese, con usufrutto a Vedani *Lidia* fu Giuseppe, ved. Bai Antonio.
Cons. 3, 50% (1906)	787691	168 —	Stellato *Gelsomina* fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Stellato Luigia di Antonio ved. di Stellato Francesco, dom. a Cervinara (Avellino).	Stellato *Maria-Gelsomina* fu Francesco, ecc.
Id.	183150	10, 50	Tajani *Livia*, Enrico e Maria di Roberto, minori sotto la p. p. dom. in Cava dei Tirreni (Salerno).	Tajani *Maria-Consiglia*, Enrico e Maria, ecc.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3, 50 % (1934)	356523	241, 50	Sacchi Mario fu *Alfonso*, minore sotto la p. p. della madre Colombo Emilia ved. Sacchi, domicilata a Milano.	Sacchi Mario fu *Adolfo*, ecc.
Id.	58853	35 —	Fanelli Michele fu *Antonio*, minore, sotto la p. p. della madre Reale *Elisa* di Giuseppe vedova di Fanelli *Antonio*, dom. a Riccia (Campobasso).	Fanelli Michele fu *Francesco-Nicolantonio*, minore, sotto la p. p. della madre Reale *Maria-Luisa* di Giuseppe, ved. di Fanelli *Francesco-Nicolantonio*, dom. a Riccia (Campobasso).
Id.	29827	157, 50	Gibello Pettano Luciano fu *Giovanni-Battista*, dom. a Callabiana (Novara).	Gibello Pettano Luciano fu *Battista, minore, sotto la tutela dell'avo paterno Gibello Pettano Mattia*, dom. a Callabiana (Novara).
Id.	127259	759, 50	Criscione *Salvatore* di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Ragusa.	Criscione *Maria-Salvatore-Antonino-Vito-Nicola*, ecc.
Id.	25667	80, 50	Curato *Giuseppina* fu Antonino, moglie di Zanghi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Comiso (Siracusa).	Curato *Maria-Giuseppa*, ecc.
Id.	87951	210 —	*Patalino* Rosa di Antonino, moglie di La Rosa Giuseppe, dom. a Nicolosi (Catania).	*Paladino* Rosa, ecc.
Id.	347563	66, 50	Savaris Erminio-Giovanni-Francesco fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Tres Genoveffa *fu Giovanni*, ved. di Lavaris Francesco, con usufrutto vit. a favore di Tres Genoveffa *fu Giovanni* ved. Savaris.	Savaris Erminio-Giovanni-Francesco fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Tres Genoveffa *di Giovanni*, ved. di Lavaris Francesco, con usufr. vit. a favore di Tres Genoveffa *di Giovanni*, ved. Savaris.
Id.	347564	206, 50	Savaris Erminio-Giovanni-Francesco fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Tres Genoveffa *fu Giovanni*, ved. Savaris.	Savaris Erminio-Giovanni-Francesco fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Tres Genoveffa *di Giovanni*, ved. Savaris.
Id.	386550	73, 50	Savaris *Francesco* fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Tres Genoveffa di Giovanni, ved. Savaris.	Savaris *Erminio-Giovanni-Francesco*, ecc.
Id.	224913	17, 50	Bosi Severa di Bartolomeo ved. di *Deboffoli* Francesco, dom. a Fanano (Modena).	Bosi Severa di Bartolomeo, ved. di *De Toffoli* Francesco, dom. a Fanano (Modena).
Id.	192592	77 —	*Bovero* Rosa fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Delprato Emila fu Telesforo vedova di *Bovero* Pietro dom. a Cortemilia (Cuneo).	*Boero* Rosa fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Delprato Emilia fu Telesforo ved. di *Boero* Pietro, dom. a Cortemilia (Cuneo).
Cons. 3, 50% (1906)	690852	38, 50	Tomaghelli *Palmina* di Giuseppe, moglie di Schiavi Angelo di Pietro, dom. a Carezzano Inferiore. (Alessandria). Con vincolo dotale.	Tomaghelli *Agostina-Giuseppa-Maria*, ecc.
Red. 3, 50 % (1934)	353413	577, 50	Allegra *Antonino* di Benedetto, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Catania.	Allegra *Antonina*, ecc.
Id.	115294	59, 50	Malerba *Maria-Francesca* fu Gaetano, minore, sotto la p. p. della madre Sforza Maria di Leonardo ved. Malerba, dom. a Terlizzi (Bari).	Malerba *Francesca-Maria*, ecc.
Cons. 3, 50% (1906)	763637	175 —	Schifini Raffaele di *Gaetano*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in S. Arcangelo (Potenza).	Schifini Raffaele di *Carlo-Maria-Peppino- Gaetanino*, ecc.
Id.	763636	175 —	Schifini Giuseppina di *Gaetano*, ecc. Come la precedente.	Schifini Giuseppina di *Carlo-Maria-Peppino-Gaetanino*, ecc., come la precedente.
Red. 3, 50 % (1934)	222879	1.151, 50	Guselotto *Maria-Candida* fu Alfonso, minore, sotto la p. p. della madre Conte Luigia, vedova Guselotto Alfonso, dom. a Montebelluna (Treviso).	Guselotto *Candida-Maria*, ecc.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	208151	360,50	Martorelli prof. dott. Giacinto fu *Pier-Francesco*, dom. a Milano.	Martorelli Prof. dott. Giacinto fu *Francesco*, domiciliato a Milano.
Id.	201124	199,50	*Carmellino Maria-Giulia* fu *Antonio*, nubile, dom. in Borgosesia (Novara).	*Carmelino Maria-Giuliana* fu *Giacomo*, ecc.
Id.	201123	199,50	*Carmellino Caterina* fu *Antonio*, moglie di Cantamessa Giovanni-Battista, dom. in Borgosesia (Novara), ambedue con usufrutto vitalizio a *Magni* Elena fu Raimondo, ved. di *Carmellino Antonio*, dom. in Borgosesia (Novara).	*Carmelino Maria-Caterina*, fu *Giacomo*, moglie di Cantamessa Giovanni-Battista, dom. in Borgosesia (Novara) ambedue con usufrutto vitalio a *Maigne* o *Magne* Elena fu *Raimondo*, ved. di *Carmelino Giacomo*, dom. in Borgosesia (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	49059	301 —	Garrone Luigi Sebastiano fu Giuseppe, dom. a Treville (Alessandria), con ipoteca a favore di Garrone *Albino* fu Giuseppe a garanzia di pensione vitalizia.	Garrone Luigi Sebastiano fu Giuseppe, dom. a Treville (Alessandria) con ipoteca a favore di Garrone *Giosafat-Albino* fu Giuseppe, a garanzia di pensione vitalizia.
Id.	208084	17,50	Gamba Carlo fu Annibale, minore, sotto la p. p. della madre Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba, dom. a Villa d'Almé (Bergamo). Vincolato d'usufrutto vit. a favore di Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba Annibale.	Gamba Carlo fu Annibale, minore, sotto la p. p. della madre Cagliani *Maria-Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba, dom. a villa d'Almé (Bergamo). Vincolato d'usufrutto vit. a favore di Cagliani *Maria-Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba Annibale.
Certificato di Credito all'ordine 5 %	503	1.480 —	*Stella* Ernesta di Luigi.	*Bovio* Ernesta di Luigi, ved. *Stella*.
Id.	202	1.610 —	Renai Giuseppe fu *Cosillo*, dom. a Firenze.	Renai Giuseppe fu *Pasquale*, dom. a Firenze.
Id.	2639	705 —	*Bonirri* Oreste di *Delelmo*, dom. a Modena.	*Bonizzi* Oreste di *Dalelmo*, dom. a Modena.
Red. 3,50 % (1934)	492506	175 —	*Muzzolillo* o *Mozzolillo* Salvatore, Giovanna, Arturo, Agostino e *Silvio* di Sebastiano, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Sparinise (Napoli) in parti eguali.	*Nuzzolillo* o *Nozzolillo* Salvatore, Giovanna, Arturo, Agostino e *Silvano* di Sebastiano, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Sparinise (Napoli) in parti eguali.
Id.	151577	1.638 —	Diotti Giacinto di Francesco, dom. in Castelnuovo d'Asti (Alessandria).	Diotti Giacinto di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Castelnuovo d'Asti (Alessandria).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(560)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906.

Addì 15 febbraio 1937, sono state depositate presso il Ministero olandese degli affari esteri, le ratifiche italiane della Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906, stipulata fra l'Italia e vari Stati, all'Aja il 18 ottobre 1907. Giusta l'art. 26 della Convenzione, questa entra in vigore per l'Italia il 16 aprile 1937.

La Convenzione è stata approvata con R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1937.

(886)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della

Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il dott. Benedetto Guarini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma) ed i sigg. cav. Ugo Angrisoni, cav. Aldo Bernardini e Fausto Caldarini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(869)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri.

L'anno 1937 il giorno 12 del mese di marzo, in Acri, nei locali della sede della Cassa rurale « Beato Angelo », Società cooperativa in nome collettivo, su invito notificato dall'avv. Goffredo Vito, commissario liquidatore della Cassa predetta, giusta provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato, istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, del 18 febbraio 1937-XV, sono qui convenuti i signori Falcone Angelo, Fiorito Luigi e Dodaro Annunciato, che col ripetuto provvedimento sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo III, capo III, del R. decreto-legge istesso.

Scopo della riunione è quello di nominare il presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del citato R. decreto-legge. Le parti convenute, su concorde designazione fatta dai signori Falcone Angelo e Fiorito Luigi, nominano a presidente del Comitato di sorveglianza il signor Dodaro Annunciato, a tutti gli effetti di legge. Il signor Dodaro Annunciato dichiara di accettare la carica che gli è stata conferita.

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

Annunciato Dodaro - Angelo Falcone - Luigi Fioriito.

(887)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissione giudicatrice del concorso per esami a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico consolare, bandito con decreto Ministeriale 18 novembre 1936-XV.

S. E. il cav. di gr. cr. Luca Orsini Baroni, ambasciatore di S. M., senatore del Regno, presidente;

Prof. Alberto Asquini, deputato al Parlamento, ordinario nelle Regie università, membro;

S. E. il prof. Francesco Coppola, accademico d'Italia, ordinario nelle Regie università, membro;

Prof. Giovanni Ugo Papi, ordinario nelle Regie università, membro;

Prof. Tommaso Perassi, ordinario nelle Regie università, membro;

Conte Guido Viola di Campalto, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, esaminatore speciale per la lingua francese, membro;

Nob. Leonardo dei conti Vitetti, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, esaminatore speciale per la lingua inglese, membro;

Conte Guido Roncalli di Montorio, consigliere di legazione, esaminatore speciale per la lingua tedesca, membro;

Cav. uff. Silvio Daneo, Regio console di 2ª classe, segretario;

Cav. uff. Francesco Sili, Regio console di 3ª classe, vice segretario.

(881)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte e grafiche di alcuni concorsi a posti di ruolo nei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali 6 dicembre 1936, 1° novembre 1936, 6 dicembre 1936, 14 novembre 1936, 7 dicembre 1936, 14 dicembre 1936, 1° novembre 1936 e 7 dicembre 1936, che indicono, rispettivamente, i sottoelencati concorsi a posti di ruolo nei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina;

Decreta:

Le prove scritte e grafiche di esame relative ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali sopra ricordati sono fissate come risulta dal seguente prospetto:

N. d'ordine	Indicazione del concorso	Data delle prove scritte e grafiche d'esame	Sede degli esami
1	Concorso a 10 posti di vice-segretario della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale della Regia marina.	10, 11, 12, 13 e 14 maggio 1937	Roma
2	Concorso a 7 posti di vice-ragioniere nel personale di Ragioneria dei Regi arsenali M. M.	29, 30, 31 marzo 1 e 2 aprile 1937	Roma
3	Concorso a 11 posti di contabile (gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina.	8, 9, 10, 11 e 12 aprile 1937	Roma
4	Concorso a 1 posto di capo-tecnico aggiunto per la specialità « congegnatori artiglieri » per le Direzioni armi ed armamenti navali.	16, 17, 18, 19 e 20 aprile 1937	Roma
5	Concorso a 1 posto di capo-tecnico aggiunto per la specialità « idrografi » nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico.	14 e 15 aprile 1937	Genova
6	Concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 1937	Roma
7	Concorso a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le Direzioni armi ed armamenti navali.	4, 5, 6, 7, 8 e 9 maggio 1937	Roma
8	Concorso per esami e per titoli a 22 posti nel personale subalterno addetto al servizio dei fari.	23 e 24 aprile 1937	Roma ed altre sedi

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(882)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.